

1 Normativa contrattuale – Formazione ed oggetto del contratto

1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuale deroga specificatamente concordata per iscritto, disciplinano la compravendita della merce indicata nell'ordine a fronte del presente documento, e comunque delle vendite tutte eseguite dal venditore. Salvo espressa pattuizione scritta contraria, la stipulazione di un contratto di compravendita fra le parti, comunque avvenuta, comporta l'adesione del compratore alle presenti condizioni generali.

1.2 Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non impegnano quest'ultimo fino a quando non siano dal medesimo confermate.

1.3 La conferma di ordine mediante esecuzione della consegna della merce al vettore può avvenire con più consegne ripartite. In tal caso, l'ordine s'intende parzialmente confermato, ed il venditore per l'effetto si obbliga limitatamente alla merce effettivamente consegnata al vettore, dovendosi al contrario intendere l'ordine non confermato per la parte di merce non consegnata. Sono possibili anche più conferme parziali, e in tempi diversi, di un medesimo ordine, anche fino ad accettazione totale del medesimo.

1.4 L'invio delle presenti condizioni generali non implica di per se l'accettazione di eventuali offerte, nell'ambito di trattative in corso; esse tuttavia sostituiscono ed annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.

1.5 L'invio da parte del venditore di listini prezzi o di materiale descrittivo dei prodotti non recanti espressamente la dizione «offerta» od altra equivalente, non può essere considerato proposta. Le dizioni «senza impegno», «salvo disponibilità» o altre analoghe apposte dal venditore ad un'offerta non vincolano il venditore ai termini dell'offerta anche in caso di accettazione dell'offerta stessa ad opera del compratore, salvo successiva conferma scritta o esecuzione conforme da parte del venditore. L'offerta del venditore si considera ferma o e irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed e in essa specificato un termine di validità della clausola.

1.6 L'invio da parte del venditore di comunicazioni, prospetti e/o elenchi di listini prezzi e/o di prodotti non recanti espressamente la dizione «conferma d'ordine» o altra equivalente non può essere considerato accettazione e conferma dell'ordine ricevuto, anche quando contenga un riferimento espresso a tale ordine, dovendo l'ordine essere espressamente confermato per iscritto ovvero mediante esecuzione ai sensi di precedenti art. 1.2 e 1.3.

1.7 Per quanto qui non espressamente previsto, le compravendite intercorse tra le parti, cui si applichino le presenti condizioni generali, saranno regolate dalle disposizioni del codice civile italiano.

1.8 L'adesione alle presenti condizioni generali, nonché tutti i contratti e i comportamenti successivi delle parti dalle stesse regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non implicano il conferimento all'acquirente di esclusiva alcuna né l'instaurazione di rapporti di concessione di vendita, franchising, commissione, agenzia, o simili, con e senza rappresentanza, come non conferiscono all'acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i diritti di privativa industriale e/o i segni distintivi del venditore, e/o da quest'ultimo usati in licenza.

2 Valore dei depliant e dei campioni

I prezzi, la qualità, i materiali, i colori e gli altri dati figurativi nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo eventualmente inviati al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative e non costituiscono oggetto di garanzia ai sensi dell'art. 1497 c.c.

3 Consegna

3.1 Salvo ove diversamente previsto, i tempi di consegna indicati nell'ordine e comunque convenuti dalle parti sono da ritenersi meramente indicativi e non vincolanti.

Il ritardo nella consegna della merce non conferisce al compratore il diritto di rifiutare la merce, di risolvere il contratto o di agire per il risarcimento dei danni derivanti da ritardo o mancata consegna, totale o parziale.

4 Reclami

4.1 I vizi e difetti di qualità della merce devono essere denunciati per iscritto dal compratore

a pena di decadenza entro 8 giorni dal ricevimento della merce, e, se occulti (vale a dire non individuabili al momento della verifica al momento della consegna della merce) entro 8 giorni dalla scoperta. Al reclamo dovrà essere allegata, in copia, la fattura o la bolla di consegna.

4.2 I reclami relativi a fatture ed estratti conto devono essere inviati per iscritto al venditore entro 15 giorni dalla rispettiva data di emissione.

4.3 I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi contestati. Essi devono altresì contenere un preventivo dei costi di riparazione o modificazione dei prodotti, ove possibile. In mancanza dei suddetti requisiti, ai reclami non potrà ricollegarsi efficacia alcuna.

4.4 Qualora il reclamo risulti infondato, il compratore sarà tenuto a risarcire al venditore tutte le spese da questi sostenute (viaggi, perizia, ecc.) per la verifica della relativa fondatezza; se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, il compratore dovrà risarcire tali costi in misura percentuale pari a quella del valore della merce risultata difettosa rispetto al valore totale del reclamo.

4.5 Eventuali resi della merce difettosa dovranno essere previamente concordati dalle parti per iscritto, e dovranno essere accompagnati dal numero identificativo del reso attribuito dal venditore.

5 Spedizione e pagamento

5.1 Salvo diversa pattuizione scritta, la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

5.2 Il pagamento della merce dovrà essere effettuato, nei termini e con le modalità indicate nell'ordine. Le coordinate bancarie indicate dal compratore nell'ordine si considerano definitive e vincolati per l'appoggio delle ricevute bancarie; il compratore risponderà pertanto di eventuali insoluti.

5.3 A ciascun ordine verranno applicati i prezzi di listino in vigore al momento della relativa conferma (che avvenga per iscritto ovvero con la sola consegna della merce); pertanto il compratore accetta sin d'ora ogni variazione di prezzo che intervenga tra la data dell'ordine e quella della relativa conferma, impegnandosi irrevocabilmente a pagare il prezzo praticato dal venditore alla data della conferma dell'ordine.

5.4 Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al venditore.

5.5 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore avrà in ogni caso diritto – a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora – agli interessi moratori calcolati in base al tasso effettivo globale medio praticato dalle banche ed intermediari finanziari per operazioni di anticipi e sconti commerciali effettuati dagli intermediari non bancari così come periodicamente ufficializzato dal Ministero del Tesoro, ai sensi e per gli effetti della Legge 108/1996, o disposizione successiva analoga.

5.6 Il compratore è tenuto al pagamento integrale del prezzo della merce, anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.

5.7 Valore minimo d'ordine per franco destino Euro 600, ad eccezione delle membrane alveolari per le quali il valore è di Euro 1.300.

6 Imballaggi

6.1 Gli imballaggi non vengono ritirati.

6.2 Gli imballaggi in prestito devono essere rispediti franco di porto, subito dopo essere stati svuotati e comunque entro e non oltre tre mesi dalla data della fattura, ripuliti e in condizione idonea al riutilizzo. Qualora gli imballaggi in prestito non vengano restituiti nel predetto termine, il venditore ha diritto di addebitare le spese di recupero degli imballaggi al compratore e di pretendere il pagamento immediato.

6.3 Gli imballaggi possono essere riutilizzati solo dopo aver reso irriconoscibile il marchio d'impresa del venditore.

7 Forza maggiore ed eccessiva onerosità

7.1 Quando si verificano incendi, crolli, inondazioni, mancanza di rifornimenti, perturbazioni

nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi dovuti a casi di forza maggiore, che impediscano o riducano sensibilmente la produzione negli stabilimenti del venditore o blocchino i trasporti fra lo stabilimento del venditore ed il luogo di destinazione dei prodotti, il contraente colpito non è responsabile del ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 1256 c.c. finché la causa di forza maggiore perdura. Qualora l'impossibilità della prestazione sia definitiva, l'obbligazione del venditore si estingue.

7.2 Se, per qualsiasi altro motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi del venditore sia divenuta – prima della loro esecuzione – eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del dieci per cento, il venditore può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.

8 Cessione del contratto

8.1 Il compratore non può cedere la sua posizione nel contratto o in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta del venditore: anche in

tal caso il compratore rimane comunque solidamente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

9 Dati del compratore

9.1 I dati del compratore risultati dall'ordine saranno considerati validi a tutti gli effetti fiscali e di legge.

10 Interpretazione; modifiche; clausole invalide

10.1 Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i resti corrispondenti in precedenza in vigore fra le parti.

10.2 Le dichiarazioni effettuate o il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono, e comunque nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli eventuali accordi derogativi scritti specificatamente presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.

10.3 Qualsiasi modifica o integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena della nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disciplinare le condizioni generali nel loro insieme.

10.4 In caso di disposizioni contrattuali invalide o inefficaci, il contratto nella sua globalità va interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

11 Foro competente

11.1 Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali (in via esemplificativa, ma non esaustiva, relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione del contratto) sarà esclusivamente competente il foro di Bergamo.

12 Privacy

12.1 I dati personali di cui Dörken S.r.l. diviene Titolare del Trattamento in virtù della conclusione del presente contratto e/o offerta sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2019/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), come specificato nell'Informativa Privacy (disponibile sul sito <https://www.doerken.com/it/privacy-protezione/informazioni-protezione-dati.php>) e per le finalità ivi previste. L'interessato può in qualunque momento esercitare i diritti a esso spettanti previsti dagli artt. 15-22 GDPR.

Per le finalità di Attività di Analisi, Indagini di mercato, Invio di materiale pubblicitario, marketing e altre attività promozionali, l'interessato:

presta il consenso

non presta il consenso

Firma Interessato: _____

DÖRKEN

—

—